

Venerdì, 3 Febbraio 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username  password   [?](#)

#### Studiare o Lavorare?

Oggi non devi scegliere più, c'è Cepu™. Contattaci Subito!

[www.laurea.cepuonline.it](http://www.laurea.cepuonline.it)

#### Scopri la Laurea Online

Studia a Casa e Dai gli Esami! Informati sui Vantaggi di eCampus.

[www.uniecampus.it/univers](http://www.uniecampus.it/univers) Annunci Google

# IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

## Sentenza n. 522 del 1 febbraio 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - respinta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9379 del 2007, proposto da \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Faggiano, con domicilio eletto presso l'avv.to Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

**contro**

Ministero dell'Interno - Questura di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 03479/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito il Ministero convenuto l'avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1). Con decisione in data 27 agosto 2005 la Commissione nazionale per il diritto di asilo respingeva la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dal cittadino liberiano \*\*\*\*\*.

Con decreto del 27 agosto 2005 il Questore della Provincia di Lecce negava, in conseguenza, il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal predetto straniero, non sussistendo le condizioni, a seguito del rigetto della domanda di asilo politico, di un regolare ingresso in Italia ai sensi dell'[art. 5, commi 1 e 5](#), del d.lgs. n. 286 del 1998.

Con sentenza n. 3479 del 2007 il T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal sig. Opoku contro il provvedimento del Questore di Lecce.

Avverso detta decisione ha proposto appello il sig. Opoku ed ha negato ogni rapporto di stretta consequenzialità fra la decisione della Commissione nazionale ed il provvedimento del Questore, insistendo sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione relativa al rilascio del permesso di soggiorno, ivi comprese le ragioni di carattere umanitario prese in considerazione dall'art. 1, lett. d), del d.P.R. n. 394 del 1999 e dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in resistenza formale.

All'udienza del 13 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). La sentenza impugnata merita conferma.

2.1). Con decisione [n. 11535](#) del 19 maggio 2008, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore recante il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale è il permesso richiesto dall'odierno appellante ai sensi dell' art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

A partire dal 20 aprile del 2005, con l'entrata in vigore dell'art. 1 *quater* d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, nel testo introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. b, della legge 30 luglio 2002 n. 189, le commissioni territoriali sono, infatti, espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui al menzionato art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali.

Segue che, a differenza del regime giuridico previgente, non residua in capo al Questore alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, di attuazione della direttiva Ce 2005/85 del 1° dicembre 2005.

In linea con detto indirizzo è la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che ha posto in rilievo come il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno con ordine di espulsione emesso dal Questore conseguente a diniego di riconoscimento dello *status* di rifugiato, costituisca l'atto finale del procedimento a ciò finalizzato, che si limita a prendere atto delle determinazioni della Commissione centrale ed a disporre le dovute misure consequenziali, con scelta vincolata e non eludibile (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2593 del 22 maggio 2007; n. 6196 del 15 dicembre 2007).

Sul piano delle garanzie assicurate dagli accordi internazionali a chi invoca asilo politico, la posizione dello straniero che intenda contrastare la determinazione negativa della Commissione Centrale non è sfornita di tutela.

In pendenza del ricorso giurisdizionale avanti al tribunale l'art. 17 del d.P.R. n. 303 del 2004, nel testo vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, prevede il potere del Prefetto di autorizzare, su istanza dello straniero interessato, la permanenza nel territorio nazionale in assenza delle condizioni ostative previste dalla menzionata disposizione.

Da ultimo va messo in rilievo che solo in sede di appello, con *mutatio libelli*, le contestazioni dello straniero sono state indirizzate avverso il provvedimento del Questore con riferimento alla sfera di poteri di cui dispone al fine di autorizzare la permanenza in Italia dopo l'esito negativo della domanda di asilo politico, mentre il ricorso introduttivo avanti al T.A.R. era interamente rivolto a sindacare la decisione negativa della Commissione nazionale, nei profili sia procedurali che sostanziali, la cui cognizione in sede di opposizione è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'appello va quindi respinto.

Può disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti anche in relazione alla costituzione solo formale del Ministero intimato.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 1 Febbraio 2012

**Diventa Mediatore Civile** [www.mediatoriconciliatori.it](http://www.mediatoriconciliatori.it)

Iscriviti al Corso per Mediatori Legalmente Riconosciuto. Info ora!

**Atto Di Opposizione A Precetto** [www.AgenziaDebiti.it](http://www.AgenziaDebiti.it)

Specialisti in Opposizioni ad ogni tipo di Atto di Precetto

**Vuoi Lavorare in Asilo?** [www.istituto-cortivo.com](http://www.istituto-cortivo.com)

Iscriviti ai Corsi Formativi OSA. Cortivo: Corsi in Tutta Italia.

**Ti occupi di mediazione?** [www.ifoapconcilia.it/](http://www.ifoapconcilia.it/)

Entra a far parte di IFOAP Concilia e apri uno sportello di mediazione

Annunci Google

News



## **[Quanto devo pagare per rinnovare il permesso? Ecco la tabella](#)**

Il 30 gennaio 2012 è stata introdotta la tassa sui permessi di soggiorno, così come da circolare del Ministero dell'...

**[Leggi tutto »](#)**

## [Permesso di soggiorno, rivoluzione in vista](#)

Sarà pronto nei prossimi venti giorni la nuova rivoluzionaria formula per il rilascio del permesso di soggiorno. Lo ha ...

[Leggi tutto »](#)

## [Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno](#)

Il Ministero dell'Interno il 27 gennaio u.s. ha emanato una circolare esplicativa relativa al contributo per il rilascio...

[Leggi tutto »](#)

## [Social Card, un diritto anche per gli stranieri!](#)

Per i cittadini che hanno i requisiti per chiederla, dal 2008 è disponibile una Carta Acquisti, la cosiddetta “

[Leggi tutto »](#)

## [Colf e badanti aumentati del 44% rispetto al 2001](#)

Il fenomeno del lavoro domestico è in costante aumento e la crisi non riesce a fermare questo settore che conta più di <...

[Leggi tutto »](#)

## [Permessi di soggiorno, dal 30 gennaio nuova tassa di 200 euro](#)

il prossimo lunedì 30 gennaio la nuova tassa introdotta dal decreto dell'ottobre 2011 a firma di Leggi tutto  
»

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)

- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


## Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891